

ALLEGATO A - Spese ammissibili

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione)

Il sostegno agli investimenti è concesso unicamente ad aziende di provata redditività¹ mediante valutazione delle prospettive (cfr. piani di sviluppo rurale o documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1), che soddisfino requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (cfr. PSR e POR) e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. Non sono ammessi investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengano ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato (per i criteri di scelta degli investimenti cfr. Allegato B). I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale o con i documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1. Non sono finanziabili progetti che sarebbero dichiarati eleggibili sulla base di criteri di scelta o altre condizioni più favorevoli di quelli previsti dai piani di sviluppo rurale e dai documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)	
	Zone svantaggiate ²	Altre zone ³
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
2. Nuove macchine e attrezzature	50%	40%
3. Programmi informatici	50%	40%
4. Spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai precedenti punti 2), 3) e 4)	50%	40%
5. Primo acquisto di bestiame	50%	40%
6. Acquisto di riproduttori di qualità pregiata maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o equivalenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico	50%	40%
7. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico ⁴	Fino al 100%	Fino al 100%
8. Costi aggiuntivi per la tutela e il miglioramento dell'ambiente o per il miglioramento delle condizioni d'igiene e benessere degli animali senza aumento della capacità produttiva, purché intesi a superare i requisiti comunitari minimi o a conformarsi a nuovi requisiti minimi	75%	60%
9. Spese legali, amministrative, realizzazione di indagini nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria	100%	100%

¹ Non possono essere concessi aiuti ad imprese in difficoltà finanziarie come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

² Elevabile al 55% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, di cui all'art.8 del regolamento (CE) 1257/1999, entro cinque anni dall'insediamento.

³ Elevabile al 45% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, di cui all'art.8 del regolamento (CE) 1257/1999, entro cinque anni dall'insediamento.

⁴ Nel caso di incremento di valore dell'immobile o di aumento della capacità produttiva, sul valore eccedente si applica l'intensità massima di cui al punto 2), ovvero 50% e 40% con le relative maggiorazioni per i giovani agricoltori.

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli¹

Il sostegno agli investimenti è concesso unicamente ad aziende di provata redditività², sulla base di una valutazione delle prospettive (cfr. piani di sviluppo rurale o documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1), che soddisfino requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (cfr. PSR e POR). Non sono ammissibili investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengano ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato (per i criteri di scelta degli investimenti cfr. Allegato B). I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale o con i documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1. Non sono finanziabili progetti che sarebbero dichiarati eleggibili sulla base di criteri di scelta o altre condizioni più favorevoli di quelli previsti dai piani di sviluppo rurale e dai documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1. Non sono ammessi aiuti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Gli aiuti agli investimenti con una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiori a 12 milioni di euro sono oggetto di notifica specifica alla Commissione europea.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL	
	Zone Obiettivo 1	Altre zone
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili	50%	40%
2. Nuove macchine e attrezzature ³	50%	40%
3. Programmi informatici	50%	40%
4. Spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai punti precedenti.	50%	40%

¹ Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo – GU n. C 28 dell'1.2.2000 e rettifica GU n. C 232 del 12.8.2000.

² Non possono essere concessi aiuti ad imprese in difficoltà finanziarie come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

³ Anche mediante *leasing*, senza patto di riservato dominio, con riscatto finale entro quattro anni e comunque entro il termine di realizzazione degli investimenti.

Tabella 3A: Aiuti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica¹

A) CREAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA TIPICITÀ ²	INTENSITÀ DELL'AUTO
1. Spese per la realizzazione di controlli della qualità e tipicità	L'aiuto è concesso per un periodo massimo di sei anni, successivi all'istituzione del sistema di controllo, non può superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti ed è ridotto progressivamente (di circa il 16,7 punti percentuali per anno) per ciascun anno di esercizio fino ad annullarsi entro sei anni.
2. Spese per la realizzazione di controlli dei metodi di produzione biologica	Fino al 100% delle spese sostenute
3. Spese per la realizzazione di controlli dei sistemi obbligatori di etichettatura	Fino al 100% delle spese sostenute
B) PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ ³	INTENSITÀ DELL'AUTO
4. Spese per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto ⁴ e del processo	Fino a 100.000 euro per destinatario del servizio ⁵ per un periodo di tre anni ovvero nel caso di PMI ⁶ fino al 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità è concesso l'aiuto di importo superiore)
5. Spese per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità (norme ISO 9000 e 14000), di sistemi HACCP (<i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i>) e di sistemi di tracciabilità ovvero di sistemi di <i>audit</i> ambientale	
6. Spese per la formazione del personale finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità	
7. Spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi	

¹ In caso di affidamento di prestazione ad operatori privati, la selezione sarà effettuata sulla base di una procedura conforme al disposto della direttiva 92/50/CE o, qualora detta direttiva non fosse applicabile, sulla base di una procedura trasparente e non discriminatoria che garantisca un livello adeguato di pubblicità.

² Produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti CE n. 2081/92, 2082/92, 2092/91 e di marchi di qualità. Non è concesso alcun aiuto per i controlli di *routine* sia obbligatori che volontari nel quadro del sistema HACCP o di altri analoghi, né per i controlli realizzati su sistemi di etichettatura facoltativi. Gli aiuti sono concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome o organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità. Per le produzioni di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento geografico nel marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri.

³ Per produzione di qualità si intende la produzione effettuata sulla base di un disciplinare più restrittivo di quello abitualmente applicato per il prodotto in questione.

⁴ Per gli aiuti a favore della pubblicità e promozione dei prodotti agricoli cfr. tabella 4A.

⁵ Il destinatario del servizio si considera beneficiario. I servizi erogati dalle organizzazioni di produttori devono essere accessibili a tutti gli agricoltori.

⁶ Piccole e medie imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 13 del 13.1.2001, pag.33..

Tabella 3A- segue: Aiuti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica¹

C) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA ²	
9. Organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere: spese di iscrizione, di viaggio, per le pubblicazioni, per l'affitto degli stand	
10. Attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala limitata e progetti dimostrativi	
11. Spese di formazione connesse alla diffusione di nuove tecniche: spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e di soggiorno	

Fino a 100.000 euro per destinatario del servizio³ per un periodo di tre anni ovvero nel caso di PMT⁴ fino al 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità è concesso l'aiuto di importo superiore)

¹ In caso di affidamento di prestazione ad operatori privati, la selezione sarà effettuata sulla base di una procedura conforme al disposto della direttiva 92/50/CE o, qualora detta direttiva non fosse applicabile, sulla base di una procedura trasparente e non discriminatoria che garantisca un livello adeguato di pubblicità.

² Nel caso i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori, tutti i produttori devono poter fruire dell'aiuto anche se non appartengono all'organizzazione considerata e gli eventuali contributi ai costi amministrativi delle organizzazioni non devono superare il costo reale del servizio fornito. Gli aiuti devono essere, inoltre, iscritti in una contabilità separata.

³ Il destinatario del servizio si considera beneficiario. I servizi erogati dalle organizzazioni di produttori devono essere accessibili a tutti gli agricoltori.

⁴ Piccole e medie imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 13 del 13.1.2001, pag.33..

Tabella 4 A: Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato¹

Nel caso di aiuti concessi alle organizzazioni di produttori, tutti i produttori devono essere ammessi a beneficiare dell'azione pubblicitaria nella stessa misura, anche se non appartengono all'organizzazione considerata. Nessun aiuto potrà essere concesso per azioni di pubblicità a favore di imprese individuali. - Per "pubblicità" si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti vendita. Non comprende le operazioni promozionali ai sensi del punto 8 degli orientamenti comunitari (2001/C 252/03). - Le azioni pubblicitarie aventi un tema comune e una dotazione annua superiore a 5 milioni di Euro e che riguardano nuovi sistemi di controllo della qualità o nuovi marchi o contengano riferimenti all'origine nazionale o regionale dei prodotti sono soggette a obbligo di notifica individuale alla Commissione europea. - Deve essere garantita la conformità all'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità - GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Deve inoltre essere garantita la conformità alle regolamentazioni comunitarie applicabili secondo i prodotti considerati, conformemente a quanto previsto dal punto 25 degli orientamenti comunitari (2001/C 252/03). - Per i prodotti contrassegnati da marchi di qualità deve essere garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della comunità, senza limitazione geografica sull'origine del prodotto e senza riferimento geografico nel marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri. Il riferimento all'origine del prodotto deve costituire il messaggio secondario dell'azione pubblicitaria (questo principio vale anche per i prodotti senza marchio)	
TIPOLOGIA DI AIUTO	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Pubblicità dei prodotti di alta qualità, nel rispetto dell'articolo 28 del trattato	Fino al 50% della spesa ammissibile, elevabile fino al 75% nel caso di pubblicità di prodotti delle PMI ² delle aree dell'obiettivo 1
2. Pubblicità dei prodotti tipici ai sensi dei regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92	
3. Pubblicità dei prodotti dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) 2092/91 e ottenuti con metodi di produzione integrata	

¹ Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato - GU C252 del 12.9.2001, pag. 5.

In caso di affidamento di prestazione ad operatori privati, la selezione sarà effettuata sulla base di una procedura conforme al disposto della direttiva 92/50/CE o, qualora detta direttiva non fosse applicabile, sulla base di una procedura trasparente e non discriminatoria che garantisca un livello adeguato di pubblicità.

² Per la definizione di PMI cfr. Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 13 del 13.1.2001, pag.33. L'elevazione al 75% è limitata alle PMI delle regioni che godono della deroga 87.3.a del trattato Ce (obiettivo 1), nei casi in cui dimostrino che non potrebbero finanziare la loro partecipazione ad una campagna pubblicitaria ad un tasso del 50%. Il controllo sarà effettuato congiuntamente con le regioni interessate.

Tab. 5A: Aiuti alla ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni¹

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL
1. Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) adibito esclusivamente all'attività di ricerca	Fino al 100% delle spese ammissibili nel rispetto delle condizioni comunicazione della Commissione 98/C 48/2² Per gli aiuti alla ricerca industriale fino al 50% delle spese ammissibili
2. Costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca	
3. Costo dei servizi di consulenza e simili, utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di <i>know how</i> , di diritti di licenza, ecc.	
4. Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca	
5. Altri costi di esercizio (es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.	

¹ Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 98/C 45/06 così come modificata dalla comunicazione della Commissione 98/C 48/2.

² A condizione che:

- il progetto sia di interesse generale per il settore e non provochi distorsioni della concorrenza;
- sia data informazione in pubblicazioni adeguate con diffusione a livello nazionale e non limitatamente ai membri di organizzazioni specifiche. Va garantito che ogni operatore potenzialmente interessato sia informato in tempo reale sui risultati della ricerca;
- i risultati della ricerca siano a disposizione per essere utilizzati da tutte le parti interessate a uguali condizioni di costo e di tempo;
- gli aiuti soddisfino l'accordo sull'agricoltura relativo ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.